

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento

Ex art. 9 e ss Legge n. 3/2012

La Sig.ra Fantozzi Roberta, nata a Livorno il 12.03.1955 (C.F. FNTRRT55C52E625V), residente in Via Del Castello n. 11, 57014 Colognole (LI), che sottoscrive il presente atto ad ogni effetto di legge, elettivamente domiciliata in Livorno, Viale Italia n. 29 presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Calamassi (C.F. CLMFRZ86P05E625R; fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it) che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto,

premesse

- che la ricorrente riveste la qualità di "**consumatore**" ai sensi dell'art. 6, comma 2 della Legge n. 3 Del 27 gennaio 2012 e si trova in una situazione di **sovraindebitamento** secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 di detta Legge, cui intende porre rimedio;
- che sussistono per la ricorrente tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n. 27/01/2012 ed in particolare;
- che non è soggetta alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, nè ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 del 27/01/2012;
- che non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 del 27.01.2012;
- che, come meglio descritto nella relazione particolareggiata (DOC. 1) predisposta ai sensi di Legge dal Dott. Daniele Veratti, in qualità di Gestore della Crisi nominato dall'OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nell'ambito del procedimento n. 75/2018, avviato in seguito alla richiesta depositata dall'istante in data 24.07.2018, alla data di predisposizione della suddetta relazione emerge una posizione debitoria complessiva pari ad €. 195.233,50 come sotto specificato (vedi DOC. 2):
 - 1) Compass Spa €. 26.335,32;
 - 2) Prestitalia €. 13.081,15;
 - 3) Findomestic Spa €. 10.995,58;
 - 4) Santander Bank Consumer €. 32.500,00;
 - 5) Unicredit Spa (mutuo) €. 112.321,45.
- che il nucleo familiare della ricorrente, (DOC. 3) costituito dalla medesima e dal figlio maggiorenne Sig. Zucchi Giacomo, necessita di una somma mensile media che,

ragionevolmente, può essere stimata in €. 1.040,00 per far fronte al soddisfacimento dei bisogni primari di vita, così come meglio precisato di seguito (vedi DOC. 4):

- 1) Alimentazione famiglia e spese detersivi casa €. 350,00;
- 2) Bollette Enel/Gas/Acqua €. 200,00;
- 3) Abbigliamento e spese mediche €. 100,00;
- 4) Spese trasporto (carburante, ass.ne auto e bollo) €. 240,00;
- 5) Spese varie (spazzatura abb.ti cellulare ecc) €. 50,00;
- 6) Spese imprevisti €. 100,00.

- che l'unica fonte di reddito della Sig.ra Fantozzi è rappresentata dalla pensione INPS percepita dalla medesima pari mediamente ad €. 1.860,00 netti considerata anche la tredicesima (Doc. 5);
- che la Sig.ra Fantozzi risulta proprietaria di un unico immobile (Doc. 6), peraltro quello di abitazione, posto in località Colognole (LI), Via Del Castello n. 11, sul quale insiste una garanzia ipotecaria in favore di Banca Unicredit S.p.A., giusta concessione di mutuo ipotecario in data 19.04.2011 originariamente per €. 140.000,00 ed il cui importo residuo, alla data di predisposizione della proposta ammonta ad €. 112.321,45. Il predetto immobile viene escluso dalla presente proposta per i seguenti motivi: a) l'immobile rappresenta un bene essenziale per il nucleo familiare; b) la vendita costringerebbe l'istante alla ben più onerosa locazione di un immobile, con indubbio svantaggio economico per i creditori; c) l'esclusione dell'immobile in commento determinerebbe un sacrificio per i creditori solamente apparente poichè gli stessi, per vedere riconosciute le proprie pretese, dovrebbero far ricorso ad azioni esecutive individuali che non sarebbero affatto vantaggiose poichè sia in termini temporali che di realizzo offrirebbero una soluzione non migliore (o forse potremmo ragionevolmente definire peggiorativa) rispetto a quella proposta dall'istante e che sarà meglio descritta nelle pagine seguenti; d) inoltre, possiamo stimare che dalla liquidazione dell'immobile vi sarebbe un forte pregiudizio per i creditori poichè, la somma ricavata, anche al netto dei costi procedurali, sarebbe inferiore alla somma messa a disposizione dei creditori con la presente proposta (€. 137.195,07 in sei anni); e) inoltre, l'intera somma ricavata andrebbe solamente a ristorare il creditore ipotecario Banca Unicredit S.p.A., non permettendo di destinare alcuna somma residua in favore dei creditori chirografari con violazione del principio della *par condicio creditorum*; e) l'esclusione dell'immobile di abitazione risulterebbe conforme alla *ratio* della Legge n. 3 del 27.01.2012 tesa a permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla situazione di crisi senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali quali, come nel caso di specie, l'immobile di abitazione evitando, in definitiva, un peggioramento della

situazione economico-finanziaria dell'istante già di per sé gravemente compromessa (a conforto di tutte queste ragioni vedasi *ex. multis*. Tribunale di Verona decreto del 20.07.2016; Tribunale di Livorno decreto del 21/09/2016);

- che, per completezza si deve dare atto che l'istante è proprietaria di due autoveicoli (v. Doc. 7) di cui uno, modello FIAT Seicento targato DN379DK ed immatricolato nel 2008 in uso alla stessa dapprima per recarsi a lavoro e poi, una volta entrata in pensione, per effettuare gli spostamenti necessari al soddisfacimento dei primari bisogni di vita; il secondo, modello Nissan Nicra targato DA442FN, immatricolato nel 2006, necessario per consentire al figlio Giacomo di recarsi a lavoro. Entrambi gli autoveicoli, dato il loro attuale modico valore economico e considerato l'uso necessario degli stessi da parte dell'istante e nel suo nucleo familiare, vengono esclusi dal presente piano;
- che, vista la situazione sopra descritta, l'odierna istante versa in una situazione di grave squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i beni a disposizione per potervi far fronte e la debitrice si trova, di conseguenza, in una situazione di sovraindebitamento;
- che le cause della crisi della Sig.ra Fantozzi come meglio descritte nella relazione allegata, sono da individuarsi nelle seguenti :

la Sig.ra Fantozzi, dipendente presso la ASL di Livorno fino alla data del pensionamento avvenuta il 01.07.2018, percepiva uno stipendio da lavoro dipendente pari mediamente ad €. 1.900,00 mensili, considerando anche le mensilità aggiuntive. In data 19.04.2011, come sopra accennato, acquistò l'immobile di abitazione contraendo con Banca Unicredit S.p.A., un mutuo ipotecario per una somma complessiva pari ad €. 140.000,00 da restituire in 228 rate, pari ad €. 660,00 mensili (variabili in funzione del tasso applicato) con scadenza 30.04.2030.

Successivamente, in data 29.06.2015, l'attuale ricorrente si è trovata nella necessità di contrarre un finanziamento con la società Compass S.p.A., per motivi di salute e, nello specifico, al fine di sostenere ingenti cure dentarie. Tale finanziamento, originariamente di €. 35.226,00 è da restituirsi in 120 rate per €. 294,55 mensili.

Ancora, in data 06.07.2015 la Sig.ra Fantozzi rinegoziò con la società Prestitalia un precedente finanziamento acceso al fine di arredare il precedente immobile dove abitava, riducendo così la rata da €. 294,55 ad €. 198,00 mensili (con cessione volontaria del quinto dello stipendio percepito).

In data 07.06.2016, la Sig.ra Fantozzi stipulò un finanziamento con Findomestic S.p.A. al fine di contribuire all'acquisto di un'autovettura per consentire al figlio gli spostamenti necessari al raggiungimento del luogo di lavoro, per un importo complessivo di €. 12.000,00, da restituire in 84 rate mensili da €. 176,00.

Infine, a causa di un grave incidente avvenuto nel corso del 2016, durante il quale l'auto della ricorrente andò completamente distrutta, la Sig.ra Fantozzi si trovò nella necessità di stipulare un

ultimo finanziamento con Santander Bank Consumer al fine di acquistare una nuova autovettura che le consentisse di recarsi a lavoro di originari €. 20.680,49 e rimborsabile in 96 rate da €. 380,58 ciascuna.

Naturalmente le vicende sopra descritte, caratterizzate dalla necessità di acquisire un bene primario quale è l'immobile di abitazione, la necessità di sopportare cure mediche, nonché la necessità di acquisire un'autovettura indispensabile al fine di recarsi a lavoro (anche questa un'esigenza primaria di vita), hanno costretto la Sig.ra Fantozzi a dover richiedere i prestiti sopra descritti.

Da notare, comunque, che per la regolare restituzione delle varie rate dei finanziamenti, la Sig.ra Fantozzi, per tutto il periodo considerato, ha sempre potuto contare dapprima sul proprio stipendio, poi sull'attuale pensione, aggiungendosi a dette garanzie il costante contributo del figlio Giacomo il quale ha sempre corrisposto parte del proprio stipendio al fine di consentire alla madre la restituzione dei prestiti nonché il sostentamento.

Ancora, i prestiti richiesti per far fronte alle esigenze di cui sopra, hanno generato ingenti oneri finanziari ed interessi in favore sia degli Istituti di Credito che delle finanziarie, contribuendo a determinare la situazione di sovraindebitamento attuale;

- che è ferma intenzione della Sig.ra Fantozzi ricorrere, al fine di comporre la situazione di crisi sopra indicata, alla procedura disciplinata dagli artt. 12 bis e seguenti della suddetta legge n. 3/2012, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi;
- che a norma dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi sono stati attribuiti alla Camera di Commercio Maremma e Tirreno che nominava il Dott. Veratti quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento della Sig.ra Fantozzi;
- che, quindi, la debitrice ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Veratti, la proposta di piano del consumatore di seguito esposta e attestata dal sopra citato gestore della crisi, con particolare riferimento alla sua fattibilità, alla completezza e veridicità dei dati in essa contenuti;
- che, da quanto esposto e documentato, si può escludere che la Sig.ra Fantozzi, in qualità di consumatore, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali poichè, come sopra evidenziato: 1) i vari finanziamenti sono stati contratti al fine di poter sostenere spese necessarie (quali acquisto immobile di abitazione; cure mediche; acquisto auto per potersi recare a lavoro; acquisto auto in favore del figlio al fine di consentire gli spostamenti di lavoro); 2) il reddito medio mensile della ricorrente, unitamente al costante apporto economico del figlio, consentiva sia la ragionevole prospettiva di una restituzione delle varie

rate di finanziamento, sia il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita; 3) inoltre, il comportamento delle varie finanziarie teso a concedere prestiti alla Signora Fantozzi, ha ingenerato nella stessa la ragionevole prospettiva di essere soggetto solvibile e, come tale, in grado di far fronte alle proprie obbligazioni poichè, come noto, ai sensi del T.U.B, gli istituti di credito devono, nel momento in cui concedono finanziamenti, compiere una serie di accertamenti e verifiche volti ad appurare la capacità restitutoria del soggetto e, se ciò non è avvenuto, una condotta negligente da parte delle finanziarie non può certo pregiudicare ulteriormente l'attuale ricorrente. Infatti " *al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella assunzione delle obbligazioni, rileva la circostanza che, vigente la previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b., in capo all'istituto di credito, le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante*" (Trib. Napoli Nord, 18 maggio 2018);

- che il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti;

Tutto quanto sopra premesso la Sig.ra Fantozzi Roberta come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

PRESENTA

la seguente proposta di piano del consumatore, ai sensi degli artt. 12 bis e seguenti della Legge n. 3/2012 che prevede per le prime sei (6) rate mensili, a decorrere dall'omologa del piano, il pagamento integrale ed in prededuzione delle spese di procedura già concordate con il debitore e nel pagamento degli altri creditori nel modo seguente:

1. per il creditore ipotecario Banca Unicredit S.p.A., si propone il pagamento del 100% del debito complessivo in 141 rate mensili così articolate: le prime sei mensilità pari ad €. 197,00 ciascuna (come da moratoria in base al piano ARCA); ulteriori 60 mensilità pari ad €. 660,00 (secondo il piano originario di ammortamento) fino all'estinzione del piano; le residue mensilità, sempre di €. 660,00 fino alla naturale estinzione del mutuo (30.04.2030);
2. per gli altri creditori chirografari (Compass S.p.A; Prestitalia; Findomestic; Santander Bank Consumer) si propone il pagamento del 30% del debito complessivo dilazionato in n. 60 rate mensili decorrenti dal settimo mese successivo all'omologa del piano.

Il tutto risulta meglio sintetizzato nel prospetto allegato a detto ricorso sub. Doc.8.

A seguito della proposta di pagamento di cui sopra, il reddito netto a disposizione della ricorrente, al netto dei pagamenti mensili indicati di €. 1.005,00 per il primo periodo di sei mesi, di €. 1.074,56 per le successive 60 mensilità e di €. 660,00 per le residue mensilità, ammonterebbe quindi,

unitamente all'apporto economico del figlio Sig. Giacomo Zucchi, assunto a tempo indeterminato con reddito netto annuo pari a circa €. 11.000,00 (vedi copia CUD 2018 e copia contratto Doc. 9), che, sottoscrivendo formalmente il presente atto e ad ulteriore garanzia della fattibilità della proposta, si impegna a corrispondere mensilmente la somma di €. 250,00, rispettivamente, nei vari periodi considerati, ad €. 1.109,75, €. 1.040,19 ed €. 1.454,75; tale reddito disponibile, è ritenuto sufficiente per un decoroso sostentamento proprio e della propria famiglia;

– che la sopra descritta proposta ha raccolto il positivo giudizio in ordine alla completezza, attendibilità e fattibilità da parte del Gestore della crisi nominato dall' OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;

– che, a garanzia dell'esatto adempimento del piano sopra proposto, si propone che siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni di addebito permanenti o R.I.D., o altra analoga) da disporsi sul c/c sul quale viene accreditato mensilmente la pensione oppure, in subordine, su un conto corrente dedicato.

Tanto premesso, il debitore, così come rappresentato, difeso e domiciliato.

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Livorno, affinché,

– Voglia dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 10 e ss della Legge n.3/2012 e, visto l'art. 12-bis della Legge n. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 12-bis, disponendo la comunicazione ai creditori;

– Voglia disporre, altresì, ai sensi dell'art. 10 comma 2 Legge n. 3/2012 che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore.

Il sottoscritto difensore, dichiara, inoltre, di voler ricevere le comunicazioni relative all'instaurando procedimento presso i seguenti recapiti: fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it

Si dichiara che il contributo unificato ammonta ad €. 98,00.

Si offrono in produzione:

DOC 1) Relazione "particolareggiata" del Gestore della crisi nominato dall'OCC Camera di Commercio Maremma Tirreno, contenente piano di ristrutturazione dei debiti e attestazione di fattibilità del 04.02.2019;

DOC 2) Elenco dei creditori con specifica indicazione delle somme dovute;

DOC 3) Copia Certificato Stato di famiglia del debitore/consumatore;

DOC 4) Elenco delle spese necessarie al sostentamento mensile del debitore e della sua

famiglia;

DOC 5) Copia cedolino pensione INPS percepita dalla Sig.ra Fantozzi;

DOC 6) Copia Ispezione ipotecaria;

DOC 7) Copia del certificato di proprietà dell'autoveicolo TG DA442FN e dell'autoveicolo TG DN379DK ;

DOC. 8) Copia prospetto sintetico della Proposta di Piano del consumatore ;

DOC. 9) Copia CUD 2018 e Copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato del Sig. Giacomo Zucchi ;

DOC. 10) Copia CUD 2016;


DOC. 11) Copia CUD 2017;

DOC. 12) Copia CUD 2018;

DOC. 13) Copia Elenco dei beni del debitore.


Livorno, 11.02.2019

Ayv. Fabrizio Calamassi



Sig.ra Fantozzi Roberta

(ricorrente)




Sig. Zucchi Giacomo

(a garanzia della fattibilità della proposta)



Depositato in Cancelleria il.....



V.le Italia, 29 - 57126 Livorno
P.Iva 01866070491
Tel. 0586.812729

PROCURA:

Io sottoscritta, Sig.ra Fantozzi Roberta, nata a Livorno il 12.03.1955 (C.F. FNTRRT55C52E625V) e residente in Via Del Castello n. 11-57014 Colognole (LI), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e nei successivi gradi, compresa la fase di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione l'Avv. Fabrizio Calamassi, conferendo allo stesso ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di provvedere alla chiamata in causa di terzi, di estendere la domanda nei confronti di terzi in giudizio, di transigere, di conciliare, di rinunciare, di accettare la rinuncia agli atti, di farsi sostituire anche in tali facoltà. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i., nonché degli artt. 13 e 14 GDPR - Regolamento UE 2016/679, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il relativo trattamento.

Eleggo domicilio in Livorno, Viale Italia n. 29, presso l'Avv. Fabrizio Calamassi.

Sig.ra Fantozzi Roberta

Fantozzi Roberta

V° per autentica

Avv. Fabrizio Calamassi

Fabrizio Calamassi

Livorno, 22.10.2018

